

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-106	del 24/02/2011
Oggetto	Sezione Provinciale Arpa di Ferrara. Affidamento in economia di un servizio di gestione di centralina di monitoraggio privata al Consorzio Ferrara Ricerca di Ferrara nell'ambito della Convenzione con la Società Enipower Ferrara Srl e la Società Herambiente SpA approvata con DET-2010-933 del 29/12/2010. Importo Euro 28.644,00 IVA 20% inclusa.	
Proposta	n. PDTD-2011-108 del 24/02/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Coppi Simona	
Struttura proponente	Eccellenza Ecosistemi Naturali	
Dirigente proponente	Milan Claudia	
Responsabile del procedimento	Milan Claudia	

Questo giorno 24 (ventiquattro) febbraio 2011 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore del/della Sezione Di Ferrara, Dott. Coppi Simona, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale Arpa di Ferrara. Affidamento in economia di un servizio di gestione di centralina di monitoraggio privata al Consorzio Ferrara Ricerca di Ferrara nell'ambito della Convenzione con la Società Enipower Ferrara Srl e la Società Herambiente SpA approvata con DET-2010-933 del 29/12/2010. Importo Euro 28.644,00 IVA 20% inclusa.

VISTI:

- la DDG n. 80 del 23/12/2010 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011.
- la DDG n. 81 del 23/12/2010 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011"
- la DDG n. 87 del 17/11/2009 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG.Rev. 7) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.RER 21 dicembre 2007 n. 28;
- il Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come modificato dalla DDG 87/2009;
- l'art. 57 del DLGS 163/2006 "Codice dei contratti pubblici"
- le disposizioni di cui alla Delibera dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, in merito alle modalità di funzionamento del sistema SIMOG e alla richiesta del CIG;

PREMESSO:

- che con DET-2010-933 del 29/12/2010, si è approvato lo schema di convenzione tra la Società Enipower Ferrara e la Società Herambiente SpA per la realizzazione, da parte di Arpa Ferrara, delle attività di gestione della centralina privata di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Cassana (FE) e di proprietà SEF Srl congiuntamente ad HERAmbiente SpA, a servizio dei monitoraggi ambientali conseguenti alla messa in funzione della Centrale Turbogas di proprietà SEF Srl presso il Polo Chimico di Ferrara e dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà HERAmbiente SpA in località Cassana di Ferrara;
- che nell'ambito di tale accordo in particolare Arpa Ferrara si assume l'obbligo di svolgere le seguenti attività:
 - a. comunicare a SEF e ad HERA Ambiente un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
 - b. provvedere alla gestione della Centralina e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A) della convenzione stessa
 - c. garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA, dato Arpa Ferrara ha prescritto le specifiche tecniche per l'adeguamento della centralina stessa ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA) e che pertanto anche questa stazione di misura non può che essere gestita con lo stesso sistema qualità;

- d. effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- e. effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- f. rendere disponibili a SEF e ad HERAmbiente i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g. consegnare ad HERAmbiente le membrane campionate di PM2.5 e PM10, secondo modalità che saranno concordate fra HERAmbiente ed ARPA ed in funzione del risultato di una fase di sperimentazione, tuttora in corso;
- h. comunicare trimestralmente a SEF e ad HERAmbiente il rendimento degli analizzatori;
- i. inviare a SEF e ad HERAmbiente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente, dalla Centralina.

PREMESSO INOLTRE:

- che nella convenzione è specificato gli obblighi assunti da ARPA potranno essere eseguiti direttamente da ARPA, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo raccomandata a SEF e ad HERA Ambiente;
- che in tale direzione, si sono previsti costi operativi utilizzabili anche per l'eventuale acquisizione di collaborazioni esterne per il realizzo delle attività di cui sopra, a fronte di un ricavo annuo complessivo di Euro 30.420,00 IVA esclusa;
- che la realizzazione di tali attività è prevista per il triennio decorrente dal 29/12/10, data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 31/12/2013, fatta salva la possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni;
- che, ad avvio lavori avvenuto, l'esigenza di affidamento a terzi del servizio di gestione delle attività connesse all'adeguamento ed implementazione del sistema della stazione perindustriale SEF alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, è divenuto attuale, dato l'impegno del personale strutturato in possesso delle competenze tecniche necessarie su altri ambiti di attività, istituzionale obbligatoria o aggiuntiva;
- che, in particolare, il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Claudia Milan, ha individuato come affidatario il Consorzio Ferrara Ricerche (di seguito denominato CFR) sulla base delle seguenti motivazioni indicate nell'allegato sub A) "Dichiarazione di affidamento diretto", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 1. L'attività consiste nella gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria e deve essere svolta sul territorio ferrarese in modo continuativo e prolungato come da tempistica definita in apposita convenzione sottoscritta con gli enti finanziatori.
 2. In loco possiede la necessaria competenza/conoscenza il Dipartimento di Fisica della Facoltà di Scienze dell'Università di Ferrara.
 3. Tale Facoltà pur dando la disponibilità al coordinamento scientifico non è in grado di svolgere l'attività richiesta al proprio interno e pertanto la stessa ha indicato ad ARPA di attivare un contratto di servizio con il Consorzio Ferrara Ricerche.

4. L'attività richiesta rientra da statuto in quelle generali del Consorzio stesso, il quale è presieduto dal Rettore dell'Università o da un suo delegato ed ha sede legale c/o l'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9. Tale organismo è un'organizzazione non-profit a partecipazione pubblica e privata, i cui obiettivi principali sono la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio ferrarese.
5. Del Consorzio è documentata la conoscenza necessaria per adempiere con efficacia ed affidabilità all'incarico di cui sopra, anche alla luce delle precedenti collaborazioni instaurate con ARPA.

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento come modificato dalla DDG 87 del 17/11/2009 che all'art.3 "Metodi di scelta del contraente" prevede il ricorso alla procedura negoziata nei casi consentiti dagli artt. 56 e 57 del DLGS. 163/2006 ;
- l'art. 57 comma 2 lett. B) del DLGS 163/2006 che consente il ricorso alla procedura negoziata con affidamento diretto ad un unico determinato operatore economico quando sussistono ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- la LR 28/2007 che richiama le stesse disposizioni di cui al decreto sopra citato;

RITENUTO:

- che ricorrono quindi le ragioni tecniche che consentono di affidare il servizio in oggetto ad un unico determinato operatore economico, sulla base di quanto disposto dal citato DLGS 163/2006 e dall'art. 3 del Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento come modificato dalla DDG 87 del 17/11/2009;
- che tali ragioni tecniche sono state debitamente motivate nella dichiarazione di affidamento diretto, allegata al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale, da parte della Dr.ssa Claudia Milan che individua il CFR come affidatario ottimale del servizio;

RITENUTO:

- pertanto opportuno affidare al CONSORZIO FERRARA RICERCHE un servizio di gestione delle attività connesse all'adeguamento ed implementazione del sistema della stazione perindustriale SEF alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, per un importo complessivo di Euro 28.644,00 compresa , della durata di mesi 12 decorrenti dal giorno 01/03/2011 fino al 29/02/2012 , e prorogabile al massimo per una volta per la stessa durata, avente ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a. comunicare a SEF e ad HERA Ambiente un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
 - b. provvedere alla gestione della Centralina e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A) della convenzione stessa
 - c. garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA, dato Arpa Ferrara ha prescritto le specifiche tecniche per l'adeguamento della centralina stessa ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA) e che pertanto anche questa stazione di misura non può che essere gestita con lo stesso sistema qualità;

- d. effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
 - e. effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
 - f. rendere disponibili a SEF e ad HERAmbiente i dati rilevati dalla Centralina e validati;
 - g. consegnare ad HERAmbiente le membrane campionate di PM2.5 e PM10, secondo modalità che saranno concordate fra HERAmbiente ed ARPA ed in funzione del risultato di una fase di sperimentazione, tuttora in corso;
 - h. comunicare trimestralmente a SEF e ad HERAmbiente il rendimento degli analizzatori;
 - i. inviare a SEF e ad HERAmbiente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente, dalla Centralina.
- che la totalità degli accordi di tipo economico-contrattuale tra ARPA e CFR debbano essere formalizzati mediante la sottoscrizione del contratto allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- della Dr.ssa Claudia Milan, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara;

DATO ATTO:

- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlg. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Dr.ssa Simona Coppi;
- che il responsabile del procedimento, così individuato, ha delegato a termini di regolamento il responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Claudia Milan, per le fasi del procedimento relative alla scelta del contraente e l'esecuzione del contratto;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Amministrativa Dott.ssa Lisa Recca, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16 Dicembre 2009;

DETERMINA

1. di affidare, al CONSORZIO FERRARA RICERCHE un servizio di gestione delle attività connesse all'adeguamento ed implementazione del sistema della stazione perindustriale SEF alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, per un importo complessivo di Euro 28.644,00 IVA compresa, della durata di mesi 12 decorrenti dal giorno 01/03/2011 fino al 29/02/2012, e prorogabile al massimo per una volta per la stessa durata, avente ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) comunicare a SEF e ad HERA Ambiente un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione della Centralina e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A) della convenzione stessa
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA, dato Arpa Ferrara ha prescritto le specifiche tecniche per

l'adeguamento della centralina stessa ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA) e che pertanto anche questa stazione di misura non può che essere gestita con lo stesso sistema qualità;

- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
 - e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
 - f) rendere disponibili a SEF e ad HERAmbiente i dati rilevati dalla Centralina e validati;
 - g) consegnare ad HERAmbiente le membrane campionate di PM2.5 e PM10, secondo modalità che saranno concordate fra HERAmbiente ed ARPA ed in funzione del risultato di una fase di sperimentazione, tuttora in corso;
 - h) comunicare trimestralmente a SEF e ad HERAmbiente il rendimento degli analizzatori;
 - i) inviare a SEF e ad HERAmbiente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente, dalla Centralina.
2. che la totalità degli accordi di tipo economico-contrattuale tra ARPA e CFR debbano essere formalizzati mediante la sottoscrizione del contratto allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 3. di approvare la dichiarazione di affidamento diretto allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub A);
 4. di riconoscere al CFR, per l'esecuzione della prestazione di cui al punto 1., un compenso di Euro 23.870,00 + IVA 20%, a seguito degli accordi intervenuti e formalizzati nel contratto allegato sub B) al presente atto e destinato a regolamentare le condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento in oggetto;
 5. di dare atto che il costo di Euro 28.644,00 IVA 20% inclusa avente natura di Servizi vari appaltati (SERAP-SEVAR), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale, a fronte di un ricavo istituzionale di Euro 30.420,00 IVA esclusa

Il Direttore di Sezione
(Dott.ssa Simona Coppi)



CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

T R A

il CONSORZIO FERRARA RICERCHE, con sede legale c/o l'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 e sede operativa Via Giuseppe Saragat, 1 - 44100 Ferrara - Codice Fiscale e Partita Iva n°. 01268750385 (qui di seguito chiamato, per brevità, "Consorzio") rappresentato dal suo Presidente Prof. Remigio Rossi, nato a Codigoro (FE) il 18/10/1944

E

l'ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA con sede in Chiesuol del Fosso (FE), Via Bolona n. 534 - Cod. Fisc. e Partita IVA n. 04290860370 (qui di seguito chiamata "Arpa Ferrara") rappresentata dal suo Direttore, Dr.ssa Coppi Simona, nata a Mirandola (MO) il 01/10/1956

PREMESSO CHE:

- Sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni;
- si è reso opportuno affidare ad ARPA la gestione unitaria per il triennio 2009-2012 tramite convenzione di cui alla D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009 tenuto conto che ARPA, Ente strumentale della Regione, annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, così come successivamente modificata e integrata) e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria;
- la convenzione di cui sopra riguarda oltre alle stazioni di misura della qualità dell'aria delle province dell'Emilia-Romagna anche le stazioni industriali presenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Piacenza, con lo scopo di assicurare una gestione omogenea ed unitaria della rete per ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
- in base a quanto specificato nella suddetta convenzione, l'art. 3, comma 4, stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito "MATT"), mediante parere n. 7851 del 3/09/2002, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione, da parte di SEF, di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara, di seguito "Centrale";
- che il Ministero delle Attività Produttive (di seguito "MAP"), con decreto n. 015/2002 del 06/12/2002, ha autorizzato SEF alla costruzione e all'esercizio della suddetta Centrale;

- che il predetto decreto rilasciato dal MATT, prevede che “L’ esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l’ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all’adeguamento dell’attuale rete di rilevamento installata intorno all’impianto”;
- che sulla base di quanto disposto dal suddetto Decreto del MAT ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra SEF e Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, nell’anno 2006 è stata definita l’installazione di una nuova centralina nel comune di Ferrara, in località Cassana, di seguito “Centralina”, e ne sono stati dettagliati il microposizionamento e gli inquinanti da misurare;
- che nel Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010, di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito “AIA”), del MATT è prescritto che SEF dovrà assicurare il mantenimento in piena efficienza della Centralina e dovrà rendere disponibili i dati all’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- che la Provincia di Ferrara con atto P.G. 21823 del 11/03/2008 ha rilasciato ad HERAmbiente l’AIA a seguito dell’istanza di riesame e modifica dell’AIA avente P.G. 91987 del 30/10/2007 per l’impianto IPPC di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi (punto 5.2 Allegato I D.Lgs. 59/05) ubicato nel Comune di Ferrara (FE) in località Cassana;
- che in data 16/01/2009 ARPA e AUSL di Ferrara hanno inviato agli Enti di controllo il protocollo locale per rendere operative le prescrizioni dell’AIA rilasciata dalla Provincia (P.G. 21823 del 11/03/2008), il quale prevede in particolare che HERAmbiente effettui dei monitoraggi in località Cassana;
- che in località Cassana è già funzionante una stazione di misura gestita attualmente da SEF;
- che SEF ed HERAmbiente si sono accordate per condividere la gestione della stazione di misura tramite un contratto di locazione stipulato in data 08/09/2010, registrato il 15/09/2010 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, al n. 848
- che in data 29/12/2010 ARPA, SEF ed HERAmbiente hanno sottoscritto una convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla manutenzione e gestione della suddetta Centralina in quanto trattasi di stazione industriale riferita a rete locale di proprietà di soggetti privati con oneri di funzionamento a carico dei soggetti proprietari;
- che da tale convenzione Arpa ha assunto obblighi di gestione della stazione di monitoraggio specificando subito che avrebbe assolto tali obblighi anche eventualmente avvalendosi di collaborazioni esterne da parte di soggetti qualificati;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- Oggetto -

ARPA FERRARA affida al “Consorzio”, che accetta, lo svolgimento di attività di gestione della centralina privata di monitoraggio della qualità dell’aria ubicata a CASSANA (FE), VIA FRANCO, di proprietà SEF Srl congiuntamente ad HERAmbiente SpA, a servizio dei monitoraggi ambientali conseguenti alla messa in funzione della Centrale Turbogas di proprietà SEF Srl presso

il Polo Chimico di Ferrara e dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà HERAmbiente SpA in località Cassana di Ferrara;

Art. 2

- Responsabili della ricerca -

Si individua, quale Responsabile Scientifico delle attività commissionate al Consorzio Ferrara Ricerche, la Professoressa Cristina Carotta che opera con autonomia tecnica e sotto il coordinamento amministrativo del Consorzio medesimo.

Responsabile della ricerca, per l'ARPA Ferrara, si individua la Dr.ssa Enrica Canossa, Responsabile dell'Area monitoraggio e valutazione aria presso ARPA Ferrara.

Art. 3

- Scopi e modalità di esecuzione -

La gestione della stazione di monitoraggio comporterà lo svolgimento delle seguenti attività :

- a) comunicare a SEF e ad HERA Ambiente un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione della Centralina e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A) della convenzione stessa
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA, dato Arpa Ferrara ha prescritto le specifiche tecniche per l'adeguamento della centralina stessa ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA) e che pertanto anche questa stazione di misura non può che essere gestita con lo stesso sistema qualità;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- f) rendere disponibili a SEF e ad HERAmbiente i dati rilevati dalla Centralina e validati;

- g) consegnare ad HERAmbiente le membrane campionate di PM2.5 e PM10, secondo modalità che saranno concordate fra HERAmbiente ed ARPA ed in funzione del risultato di una fase di sperimentazione, tuttora in corso;
- h) comunicare trimestralmente a SEF e ad HERAmbiente il rendimento degli analizzatori;
- i) inviare a SEF e ad HERAmbiente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente, dalla Centralina.

I risultati della ricerca saranno comunicati ad ARPA Ferrara al termine dei lavori.

Art. 4

- Tempi di esecuzione -

Le attività di cui al precedente art. 1 avranno inizio a decorrere dal 01/03/2011 e dovranno essere concluse entro il 29/02/2012.

E' prevista la possibilità di proroga al massimo per un periodo di pari durata.

Art. 5

- Corrispettivo e modalità di pagamento -

Per l'esecuzione della ricerca di cui al presente convenzione, l'ARPA di Ferrara corrisponderà al "Consorzio" l'importo complessivo di Euro 28.644,00 IVA inclusa, previa presentazione di regolari fatture.

Tale somma sarà corrisposta in tre soluzioni, a 30 gg. d.f.f.m., secondo le seguenti modalità:

- 30% del costo, pari ad Euro 7.161,00 IVA esclusa alla *sottoscrizione della convenzione*
- 40% del costo pari ad Euro 9.548,00 IVA esclusa al 30/08/2011
- 30% del costo, pari ad Euro 7.161,00 IVA esclusa alla scadenza dell'incarico, previa presentazione degli elaborati finali.

Art. 6

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 7

- Diritti di proprietà e di utilizzazione dei risultati della ricerca –

La proprietà dei servizi e degli elaborati, a fronte del presente ordine, si intende trasferita ad ARPA all'atto della loro accettazione.

Ogni diritto di utilizzazione dei risultati dell'attività condotta dal "Consorzio", così come ogni diritto inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o sviluppati dal "Consorzio", spetteranno in modo esclusivo, senza limiti di spazio e di tempo all'ARPA di Ferrara.

Qualora il "Consorzio" e per esso il Responsabile delle attività progettuali commissionate, intenda divulgare i risultati della ricerca dovrà concordare con l'ARPA di Ferrara i tempi e le modalità, al fine di garantirne la tutela scientifica.

Art. 8

- Documentazione -

Il "Consorzio" si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messa a disposizione dall'ARPA di Ferrara per l'esecuzione del contratto e di riconsegnarlo alla stessa al termine della ricerca.

Art. 9

- Riservatezza sulla realizzazione e i risultati della ricerca -

Il "Consorzio" si obbliga a non comunicare a terzi ogni informazione trasmessa dall'ARPA di Ferrara o comunque acquisita nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Il "Consorzio" non potrà, senza il consenso scritto dell'ARPA di Ferrara, utilizzare, per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto, i materiali, la documentazione, le informazioni nonché i risultati intermedi e finali della ricerca compiuta.

Art. 10

- Responsabilità verso terzi -

E' esclusa ogni responsabilità dell'ARPA di Ferrara per eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività commissionate al Consorzio.

Art. 11

- Vincoli e limitazioni –

Le parti si danno reciprocamente atto che la ricerca, eseguita nell'interesse dell'ARPA di Ferrara, comporterà l'assunzione diretta dei costi di ricerca in capo al Consorzio, ai sensi del proprio Regolamento.

Qualora si realizzassero dei provvisori minori esborsi rispetto a quelli inizialmente previsti per la realizzazione del contratto di ricerca, queste somme rimarranno vincolate ad utilizzi per ulteriori ricerche attinenti o comunque collegate alle attività indicate all'oggetto del contratto di ricerca e poste in essere dal Responsabile Scientifico.

Art. 12

- Spese -

Le spese di bollo e registrazione relative al presente contratto, solo in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente.

Art. 13

- Privacy -

Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il perseguimento dei propri fini relativamente al presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 14

- Foro competente -

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Ferrara,

Per Arpa di Ferrara
Il Direttore
(Dr.ssa Simona Coppi)

Per Consorzio Ferrara Ricerche
Il Presidente
(Prof Remigio Rossi)

<p style="text-align: center;">Arpa Emilia-Romagna</p>	<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Nodo: SEZ. FE Servizio/Area: SSA</p>
---	---	---

<p>Al Direttore della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara</p> <p>Con riferimento alla richiesta di Affidamento in economia del servizio di gestione delle attività <i>connesse all'adeguamento ed implementazione del sistema della stazione perindustriale SEF alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.</i></p> <p>La sottoscritta Claudia Milan, in qualità di responsabile del Servizio Sistemi Ambientali della Sezione provinciale ARPA di Ferrara</p> <p style="text-align: center;">dichiara</p> <p>che il servizio richiesto può essere unicamente affidato al Fornitore Consorzio Ferrara Ricerche per le seguenti ragioni tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'attività consiste nella gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria e deve essere svolta sul territorio ferrarese in modo continuativo e prolungato come da tempistica definita in apposita convenzione sottoscritta con gli enti finanziatori. 2) In loco possiede la necessaria competenza/conoscenza il Dipartimento di Fisica della Facoltà di Scienze dell'Università di Ferrara. 3) Tale Facoltà pur dando la disponibilità al coordinamento scientifico non è in grado di svolgere l'attività richiesta al proprio interno e pertanto la stessa ha indicato ad ARPA di attivare un contratto di servizio con il Consorzio Ferrara Ricerche. 2) L'attività richiesta rientra da statuto in quelle generali del Consorzio stesso, il quale è presieduto dal <i> Rettore dell'Università o da un suo delegato ed ha sede legale c/o l'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9.</i> Tale organismo è un'organizzazione non-profit a partecipazione pubblica e privata, i cui obiettivi principali sono la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio ferrarese. 3) Del Consorzio è documentata la conoscenza necessaria per adempiere con efficacia ed affidabilità all'incarico di cui sopra, anche alla luce delle precedenti collaborazioni instaurate con ARPA. <p>La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.</p>	
<p>RESPONSABILE FUNZIONE:</p> <p>FIRMA: Dr.ssa Claudia Milan</p>	<p>DATA: 11/02/2011</p>

N. Proposta: PDTD-2011-108 del 24/02/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ferrara

OGGETTO: Sezione Provinciale Arpa di Ferrara. Affidamento in economia di un servizio di gestione di centralina di monitoraggio privata al Consorzio Ferrara Ricerca di Ferrara nell'ambito della Convenzione con la Società Enipower Ferrara Srl e la Società Herambiente SpA approvata con DET-2010-933 del 29/12/2010. Importo Euro 28.644,00 IVA 20% inclusa.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Ferrara, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 24/02/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
